

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Giugno 2012

### Approfondimento su: Sanatoria per omissione del modello EAS.

*Ven. 15*

**Iva**

#### **Fattura differita**

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

#### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

*Sab. 16 (termine prorogato a lunedì 18)*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti : Versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

## **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

## **Mod. Unico 2012**

Termine per effettuare il versamento del saldo 2011 e/o del 1° acconto 2012 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione (salvo proroghe).

## **IMU**

Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2012, mediante il modello F24.

***Sab. 30** (termine prorogato a lunedì 2 luglio)*

## **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

***Sab. 30** (termine prorogato a lunedì 2 luglio)*

## **Iva**

## **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

## **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

## **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## ***Inps***

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## SANATORIA PER OMISSIONE DEL MODELLO EAS

L'omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente, è sanabile grazie all'art. 2 comma 1 del DL 16/2012 convertito.

Si ricorda che l'art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.

Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art. 148, comma 8 del TUIR e dell'art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, e così via).

Nonostante l'assenza di una previsione in tal senso, l'omessa presentazione del modello "EAS" nei termini dovrebbe comportare la decadenza dei benefici fiscali. Infatti, l'art. 30, comma 1 del DL 185/2008 dispone che per fruire dei benefici fiscali l'ente debba comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo. Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [12/2009](#) (paragrafo 1.2), gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.

L'art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

### Regolarizzazione entro la presentazione di UNICO

La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello EAS.

I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all'invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.

Né la norma né la relazione illustrativa contengono chiarimenti con riferimento alla locuzione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile". Al riguardo, si ritiene che il legislatore intendesse fare riferimento al termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.

Nel caso del modello EAS, quindi, i contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO relativo al periodo d'imposta in cui

opera la disciplina fiscale di favore. Pertanto, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione dei dati rilevanti entro il 30 settembre 2013, ossia entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, relativo al periodo d'imposta (2012) nel quale opererebbe la disciplina fiscale di favore.

Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l'importo minimo previsto dall'art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.